

**RISPOSTA DI ENEL SPA AL  
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

10 LUGLIO 2014

**Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione**

**OSSERVAZIONI GENERALI**

1. Enel in generale condivide gli orientamenti dell'Autorità volti a migliorare alcuni aspetti della regolazione della sicurezza del servizio di stoccaggio, rafforzare le garanzie di continuità del servizio a vantaggio degli utenti e semplificare la disciplina sulla qualità.
2. Per quanto concerne la continuità del servizio, Enel ritiene ragionevole l'introduzione di standard individuali e indennizzi automatici. Si conviene anche sul superamento dell'attuale obbligo di servizio relativo alla disponibilità di punta di erogazione alla luce del mutato contesto normativo, da ultimo il DM 19 febbraio 2014, che detta i profili erogativi da rispettare volti a salvaguardare la sicurezza del sistema. Tuttavia, a fronte della rimozione di tale obbligo, riteniamo che la disciplina debba essere integrata attraverso la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie per mettere in condizione l'operatore di apprezzare e prevedere lo stato del sistema di stoccaggio nel suo complesso e la propria capacità di erogazione ed iniezione. In particolare si richiede la pubblicazione degli algoritmi utilizzati per il calcolo della punta tecnica di sistema (curva di degrado della punta di erogazione in relazione allo svaso degli stoccaggi) e della capacità aggiuntiva di cui alla delibera n. 353/13. I dati pubblicati potrebbero essere soggetti a monitoraggio e si potrebbe ipotizzare anche l'introduzione di forme di responsabilizzazione delle imprese di stoccaggio (che dovrebbero essere penalizzate, ad esempio, qualora non pubblicassero tutte le informazioni richieste o in caso di scostamenti significativi tra quanto pubblicato ex-ante e le verifiche ex-post). Tali proposte costituiscono oggetto anche della nostra risposta al DCO 373/2014 sul bilanciamento.

**RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

**Q.1 Osservazioni circa gli orientamenti in materia di sicurezza del servizio di stoccaggio del gas naturale. Motivare le risposte.**

Enel condivide gli orientamenti e l'allineamento della regolazione sulla sicurezza del servizio di stoccaggio a quella del trasporto, per quelle parti dell'infrastruttura di stoccaggio che risultano assimilabili, come ad esempio le condotte di collegamento.

**Q.2 Quale tra le alternative di cui al punto 3.13 si ritiene preferibile? Per quale motivazione?**

La comunicazione dei dati inerenti la sicurezza potrebbe avvenire a seguito di richiesta dell'Autorità, ad eccezione delle emergenze di servizio che verrebbero comunicate al CIG (in analogia al trasporto).

**Q.3 Osservazioni circa gli orientamenti in materia di continuità del servizio di stoccaggio del gas naturale. Motivare le risposte.**

Enel ritiene ragionevoli gli orientamenti in materia di continuità. Al contempo, per le ragioni già anticipate nelle osservazioni generali, a fronte della rimozione dell'obbligo di servizio relativo alla disponibilità di punta di erogazione, si ribadisce la richiesta di pubblicazione dei dati e dei relativi algoritmi, direttamente implementabili dagli operatori, per determinare la punta tecnica (ad esempio in relazione alla giacenza di stoccaggio) e la capacità aggiuntiva di cui alla delibera n. 353/13. Sarebbe inoltre opportuno un sistema di monitoraggio ed eventuale penalizzazione.

**Q.4 Si ritiene che vi siano controindicazioni nel riferire standard ed indennizzi automatici relativi alla continuità del servizio all'anno solare piuttosto che all'anno termico? Se sì, darne adeguata motivazione.**

Non si rilevano controindicazioni.

**Q.5 Si ritiene che anche per gli obblighi e gli standard relativi alla sicurezza e alla qualità commerciale vi siano controindicazioni nell'assumere come riferimento l'anno solare? Se sì, darne adeguata motivazione.**

Non si rilevano controindicazioni.

**Q.6 Quale valore all'interno della forchetta di cui al punto 4.7, lettera b) si ritiene più adeguato, distintamente per la fase di iniezione e per quella di erogazione?**

Poiché le interruzioni e le riduzioni della capacità di un singolo giacimento possono essere in qualche modo compensate dagli altri siti di stoccaggio, con riferimento al sistema nel suo complesso, l'operatore raramente percepisce tali indisponibilità in particolare nella situazione normale in cui non tutta la capacità tecnica viene resa disponibile.

In ottica di trasparenza si richiede, oltre alla messa a disposizione di informazioni sulla riduzione/interruzione di capacità disponibile, anche l'informazione sull'eventuale indisponibilità della capacità tecnica a fronte di interruzioni/riduzioni di capacità disponibile di un singolo sito.

Una variazione di tale grandezza potrebbe infatti avere significativo impatto sul prezzo del bilanciamento e quindi sulla redditività degli operatori in situazioni di tensione. Nel caso di riduzione della punta tecnica, infatti, il prezzo di bilanciamento potrebbe aumentare di più di quanto sarebbe aumentato con maggiore disponibilità di punta.

All'interno della forchetta indicata nella consultazione per quanto riguarda l'indisponibilità della capacità conferita si ritiene adeguato il valore di un giorno equivalente a capacità intera, sia per la fase di iniezione che per la fase di erogazione, poiché qualora l'interruzione/riduzione interessasse un giorno intero si potrebbero verificare degli impatti economici significativi per gli operatori.

**Q.7 Si ritiene che l'importo dell'indennizzo automatico possa essere crescente al crescere del numero di giacimenti gestiti dall'impresa di stoccaggio, considerando che una impresa di stoccaggio con un numero più elevato di giacimenti dovrebbe essere in grado di garantire la capacità conferita, a livello di sistema, con minore difficoltà rispetto ad una con un numero minore di giacimenti? In alternativa, si ritiene che l'Autorità debba differenziare lo standard, rendendolo più sfidante per le imprese con un numero maggiore di giacimenti,**

**e non differenziando il valore dell'indennizzo automatico per le diverse imprese di stoccaggio?**

Riteniamo ragionevole che un'impresa di stoccaggio con un numero più elevato di giacimenti, avendo una flessibilità maggiore, garantisca maggiore continuità rispetto ad un'altra, e che di conseguenza l'indennizzo debba essere crescente al crescere del numero di giacimenti gestiti.

**Q.8 Si ritiene che il tetto massimo agli indennizzi automatici, in alternativa a quanto esposto al punto 4.7, lettera e), sia preferibile che venga fissato in termini di percentuale (es.: 3% / 4%) del ricavo di riferimento dell'impresa di stoccaggio?**

In linea con quanto osservato nella risposta precedente, ovvero la maggiore flessibilità e quindi il vantaggio delle imprese con un numero maggiore di giacimenti, ci sembra ragionevole fissare il tetto massimo agli indennizzi automatici in termini percentuali e non uguale per tutte imprese.

**Q.9 Si condivide la data di entrata in vigore dello standard individuale sulla riduzione/interruzione massima della capacità di iniezione ed erogazione a seguito di interventi non programmati al 1° gennaio 2015? Se no, per quali motivazioni?**

Si condivide l'entrata in vigore dal prossimo anno solare.

**Q.10 Osservazioni circa gli orientamenti in materia di qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas naturale. Motivare le risposte.**

Si condivide l'impostazione orientata agli standard specifici (invece degli obblighi di servizio) in ottica di maggiore efficacia, tempestività e trasparenza.

**Q.11 Si ritiene che, in relazione allo standard specifico sulla durata di un malfunzionamento di un applicativo informatico, debba essere introdotta una classificazione oggettiva della gravità del malfunzionamento? Se sì, in base a quali criteri potrebbe essere articolata? Si ritiene che l'importo dell'indennizzo automatico debba tenere conto della classificazione della gravità del malfunzionamento?**

Si concorda circa l'importanza del buon funzionamento degli applicativi informatici per il buon esito delle attività e si ritiene ragionevole seguire il criterio della durata del malfunzionamento per il calcolo degli indennizzi piuttosto che il criterio della gravità che risulta di più difficile oggettivazione.

**Q.12 Osservazioni circa gli orientamenti in materia di indagini di customer satisfaction. Motivare le risposte.**

Enel ritiene ragionevole l'utilizzo di indagini demoscopiche preferibilmente in forma scritta, più facilmente gestibili in società con strutture organizzative complesse. In alternativa al questionario scritto si propongono modalità altrettanto efficaci come ad esempio: consultazioni *ad-hoc* e *focus group*.

Inoltre per dare separata evidenza e trasparenza dei costi sostenuti (a maggior ragione qualora risultino significativi) sarebbe auspicabile una forma di finanziamento distinta rispetto al CV<sup>05</sup>.